



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/TFN – Sez. Disc. (2014/2015)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Antonio Valori, Presidente f.f.; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunito il giorno 11 settembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(408) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE PIGNATARO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Sarnese 1926) E DELLA SOCIETA' ASD SARNESE 1926 (nota n. 7672/767pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).

1. Il deferimento

Con provvedimento del 23 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva:

- 1) Il Signor Giuseppe Pignataro, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Sarnese 1926, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del CGS in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del conguaglio per iscrizione per euro 18.090,53 (punto A n. 3 del C.U. n. 168) e della fidejussione (punto A n. 4 del C.U. n. 168).
- 2) La Società ASD Sarnese 1926, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il Signor Giuseppe Pignataro presentava una memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Pignataro 40 giorni di inibizione; nei confronti della Società ASD Sarnese 1926 l'ammenda di euro 2.000,00 a titolo di responsabilità diretta.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:
In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) alla ASD Sarnese 1926. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D., infatti, nell'esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del

21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l'inosservanza da parte della Società ASD Sarnese 1926 del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito del conguaglio per l'iscrizione per euro 18.090,53 (punto 3 del C.U. n. 168) e della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, che la A.S.D. Sarnese 1926 all'epoca del comportamento antiregolamentare, e cioè entro il termine previsto per la presentazione della domanda di iscrizione, non ha presentato la fideiussione e non ha corrisposto il conguaglio dovuto per l'iscrizione. Si evidenzia che la Società deferita, all'epoca del comportamento antiregolamentare contestato era pienamente attiva ed operante, e di conseguenza non possono essere accolte le eccezioni sollevate dal Signor Pignataro nella memoria difensiva, in ordine alla successiva cessazione dell'attività svolta dalla ASD Sarnese 1926. Per tali motivi risulta sussistere la violazione delle norme indicate in epigrafe da parte del Signor Giuseppe Pignataro con conseguente responsabilità diretta della Società ASD Sarnese 1926, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Giuseppe Pignataro, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Pignataro giorni 40 (quaranta) di inibizione; nei confronti della Società ASD Sarnese 1926 l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(414) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DUILIO PETRARCA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isernia Football Club) E DELLA SOCIETA' ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB (nota n. 7701/773pf13-14/LG/AM/dl del 24.6.2014).

1. Il deferimento

Con provvedimento del 24 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva:

1) Il Signor Duilio Petrarca, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isernia Football Club, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 con riferimento al Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168) e della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168).

2) La Società ASD Isernia Football Club, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Duilio Petrarca giorni 40 di inibizione; nei confronti della ASD Isernia Football Club la somma di 2.000,00 euro di ammenda.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) alla ASD Isernia Football Club. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D., infatti, nell'esaminare le domande di ammissione al Campionato di Serie D, con riferimento al Comunicato ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 per il deposito della documentazione relativa all'iscrizione del Campionato di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l'inosservanza da parte della Società ASD Isernia Football Club del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito del versamento iscrizione (punto 3 del C.U. n. 168) e della fidejussione (punto 4 del C.U. n. 168).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1.000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Duilio Petrarca, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe, di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Isernia Football Club, ai sensi del'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al Signor Duilio Petrarca, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Duilio Petrarca giorni 40 (quaranta) di inibizione; nei confronti della ASD Isernia Football Club la somma di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

(415) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALFIO TACCONI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Deruta Srl) E DELLA SOCIETA' ASD DERUTA Srl (nota n. 7708/775pf13-14/LG/AM/dl del 24.6.2014).

Il Tribunale Nazionale Federale Sez. Disciplinare, vista la richiesta formulata all'odierna udienza dalla Procura Federale, di restituzione degli atti relativi al deferimento proposto nei confronti della Società ASD Deruta Srl e del Sig. Alfio Tacconi, accoglie l'istanza proposta e dispone la restituzione di tutti gli atti alla Procura Federale.

(421) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: NICOLA GIANNECCHINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Lucchese 1905 SSD ARL già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD) E DELLA SOCIETA' FC LUCCHESI 1905 SSD ARL già AS LUCCHESI LIBERTAS 1905 Srl SSD (nota n. 7716/744pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

1. Il deferimento

Con provvedimento del 24 giugno 2014, il Procuratore Federale deferiva:

1) Il Signor Nicola Gianneccchini, Presidente e legale rappresentante della Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3bis del C.G.S. in relazione al punto 8 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21 maggio 2013 del Campionato Nazionale di Serie D per non aver osservato il termine stabilito (12 luglio 2013, ore 14.00) per il deposito della dichiarazione disponibilità campi (Serie D e Juniores) conforme al testo del Comunicato Ufficiale (punto 8 del C.U. n. 168 del 21.5.2013).

2) La Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S., per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante.

2. Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Giuseppe Pignataro giorni 30 di inibizione; nei confronti della Società ASD Sarnese 1926 l'ammenda di euro 1.000,00.

4. La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: In data 24/12/2013, la Procura Federale riceveva denuncia di irregolarità rilevate dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche (Co.Vi.So.D.) alla Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD recante il numero di matricola FIGC 934432. Nel Luglio del 2013, la Co.Vi.So.D., infatti, nell'esaminare le domande di ammissione al Campionato Nazionale di Serie D e gli adempimenti ivi contenuti in ordine alla domanda di iscrizione al campionato Nazionale di Serie D – Stagione Sportiva 2013/2014, riscontrava l'inosservanza da parte della Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD del termine stabilito (12 luglio 2013 ore 14.00) per il deposito della dichiarazione disponibilità campi (Serie D e Juniores) conforme al testo del Comunicato Ufficiale (punto 8 del C.U. n. 168 del 21.5.2013).

Si ricorda, a tal proposito, che il medesimo C.U. prevede che *“l'inosservanza del termine del 12 luglio 2013 per la spedizione della richiesta di iscrizione ed allegata documentazione al Dipartimento Interregionale ovvero per il deposito della stessa entro e non oltre le ore 14.00, anche con riferimento ad uno soltanto degli allegati previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, a seguito di trasmissione degli atti da parte della Co.Vi.So.D. su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la ammenda di euro 1000,00 per ciascun inadempimento”*.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Nicola Gianneccchini, con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al Signor Nicola Gianneccchini, suo Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Nicola Gianneccchini la sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società FC Lucchese 1905 SSD, già AS Lucchese Libertas 1905 Srl SSD l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(422) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO D’AURIA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Vico Equense Calcio 1958 già Vico Equense Calcio Srl) E DELLA SOCIETA’ VICO EQUENSE CALCIO 1958 già VICO EQUENSE CALCIO Srl (nota n. 7718/743pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare,

- rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signor D’Auria Vincenzo, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della società Vico Equense Calcio 1958, già Vico Equense Calcio Srl, per la violazione dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 3, 4 e 10 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013, Campionato Nazionale di Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- rilevato che la Procura Federale in particolare contesta l’inosservanza del termine stabilito – ovvero il 12 luglio 2013 ore 14.00 – nel citato Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013 per il deposito di verbale di assemblea (punto 1 C.U. n. 168), versamento della somma di iscrizione di Euro 19.000,00 (punto 3 C.U. n. 168), fideiussione bancaria di Euro 31.000,00 (punto 4 C.U. n. 168) nonchè dichiarazione di inesistenza di pendenze debitorie (punto 10 C.U. n. 168);
- rilevato che le richiamate norme di cui al C.U. n. 168 sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che gli incolpati hanno omesso di provvedere, entro il termine previsto del 12.07.2013 ore 14.00, agli adempimenti previsti rispettivamente nei punti 1, 3, 4 e 10 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013, Campionato Nazionale di Serie D;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor D’Auria Vincenzo, della sanzione dell'inibizione per giorni sessanta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00);
- rilevato che gli stessi incolpati hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Il TFN Sezione disciplinare infligge al Signor D’Auria Vincenzo la sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta) e alla Società Vico Equense Calcio 1958, già Vico Equense Calcio Srl l'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00)

(423) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO UNGAR (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Fiesolecaldine) E DELLA SOCIETA’ USD FIESOLECALDINE (nota n. 7719/742pf13-14/AM/gb del 24.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare,

- rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signor Ungar Marco, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della società USD Fiesolecaldine, per la violazione dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione al punto 8 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013, Campionato Nazionale di Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- rilevato che la Procura Federale in particolare contesta l’inosservanza del termine stabilito – ovvero il 12 luglio 2013 ore 14.00 – nel citato Comunicato Ufficiale n. 168 del

21.05.2013 per il deposito di dichiarazione di disponibilità campo di gioco Juniores (punto 8 C.U. n. 168);

- rilevato che le richiamate norme di cui al C.U. n. 168 sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
 - rilevato che gli incolpati hanno omesso di provvedere, entro il termine previsto del 12.07.2013 ore 14.00, agli adempimenti previsti nel suddetto punto 8 del Comunicato Ufficiale n. 168 del 21.05.2013, Campionato Nazionale di Serie D;
 - rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Ungar Marco, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
 - rilevato che gli stessi incolpati hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
 - ritenute congrue le richieste della Procura federale;
 - ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- P.Q.M.

Il TFN Sezione disciplinare infligge al Signor Ungar Marco la sanzione dell'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società USD Fiesolecaldine l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00)

(441) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANIA AMATO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. D. Compensorio Normanno ora ASD Paterno 1908) E DELLA SOCIETA' POL. D. COMPENSORIO NORMANNO ora ASD PATERNO 1908 (nota n. 7823/780pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito la Signora Stefania Amato, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società Pol. D. Compensorio Normanno, per la violazione -indicata specificamente in parte motiva- dell' art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per l'inosservanza del termine stabilito del 12 luglio 2013, ore 14,00, per il deposito della differenza del versamento d'iscrizione per Euro 16.716,35, di cui al punto 3 del citato C.U., e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, alla Signora Stefania Amato, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- rilevato che la Società deferita ha fatto pervenire memoria difensiva, ammettendo i citati inadempimenti ed adducendo a parziale giustificazione del proprio omissivo comportamento la buona fede della Sig.ra Amato e le difficoltà economiche della medesima società;
- rilevato che le dedotte difficoltà economiche non costituiscono circostanza tale da giustificare l'inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione sopra previsti;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Il TFN Sezione disciplinare infligge alla Signora Stefania Amato, l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Paternò 1908, l'ammenda di € 1.000,00 (mille/00).

(444) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONTELLA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. FC Real SM Hyria ASD) E DELLA SOCIETA' FC REAL SM HYRIA ASD (nota n. 7821/778pf13-14/LG/AM/dl del 27.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Signor Giovanni Montella, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società FC Real SM Hyria ASD, per la violazione -indicata specificamente in parte motiva- dell' art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per l'inosservanza del termine stabilito del 12 luglio 2013, ore 14,00, per il deposito della fidejussione (punto 4 del citato C.U.) e delle liberatorie per debiti verso tesserati (punto 7 del citato C.U.), e la stessa Società, per responsabilità diretta ai sensi art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giovanni Montella, della sanzione dell'inibizione per giorni quaranta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 2.000,00;
- rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Il TFN Sezione disciplinare infligge al Signor Giovanni Montella, l'inibizione di giorni 40 (quaranta) e alla Società FC Real SM Hyria ASD l'ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).

(449) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIO PELLEGRINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Tollo 2008) E DELLA SOCIETA' ASD TOLLO 2008 (nota n. 7828/830pf13-14/AM/ep del 27.6.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,

- rilevato che, con atto del 27 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Signor Lucio Pellegrini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Tollo 2008, per la violazione -indicata specificamente in parte motiva- dell' art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto C n.6 del Comunicato Ufficiale n.789 del 10 giugno 2013 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 500,00 per ogni inadempimento, il comportamento contestato;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine dell'11 luglio 2013, ore 18,00, della stampa dell'organigramma della Società, di cui al punto C 6.B del citato C.U.;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Lucio Pellegrini, della sanzione

del'inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 500,00;

- rilevato che i deferiti hanno ommesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
- ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
- ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Il TFN Sezione disciplinare accoglie il deferimento e infligge, al Sig. Lucio Pellegrini l'inibizione di giorni 30 (trenta) e alla Società ASD Tollo 2008 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(461) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: REMO DIODATO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Florida) E DELLA SOCIETA' ASD FLORIDA (nota n. 7915/996pf13-14/AM/fda del 30.6.2014).

Il Tribunale federale Nazionale – Sezione disciplinare,

- rilevato che, con atto del 30 giugno 2014, la Procura federale ha deferito il Signor Remo Diodato, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della società ASD Florida, per la violazione dell' art. 10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti A6, A10, C1, del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.06.2013, Campionato Nazionale Femminile della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
- rilevato che la Procura Federale in particolare contesta l'inosservanza del termine stabilito – ovvero il 15 luglio 2013 ore 18.00 – nel citato Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.06.2013 per il deposito di fideiussione bancaria di Euro 2.500,00 (punto A6 C.U. n. 790), verbale di assemblea e/o conferma cariche sociali (punto A10 C.U. n. 790), elenco dei soci (punto C1 C.U. n. 790);
- rilevato che le richiamate norme di cui al C.U. n. 790 sanzionano, con l'ammenda di € 300,00 per ogni inadempimento, il comportamento posto in essere in violazione delle prescrizioni di cui ai punti A6) e A10) del medesimo C.U. nonché con l'ammenda di €. 200,00 per ogni inadempimento il comportamento posto in essere in violazione delle prescrizioni di cui al punto C1 del medesimo C.U.
- rilevato che gli incolpati hanno ommesso di provvedere, entro il termine previsto del 15.07.2013 ore 18.00, agli adempimenti previsti nei suddetti punti A6, A10, C1, del Comunicato Ufficiale n. 790 del 10.06.2013, Campionato Nazionale Femminile della Divisione Calcio a Cinque;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Remo Diodato, della sanzione dell'inibizione per giorni cinquanta e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di € 800,00 (€ ottocento/00);
- rilevato che gli stessi incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, ammettendo i citati inadempimenti ed adducendo a parziale giustificazione del proprio omissivo comportamento le difficoltà economiche della medesima società;
- rilevato che le dedotte difficoltà economiche non costituiscono circostanza tale da giustificare l'inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione sopra previsti;
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;

P.Q.M.

Il TFN Sezione disciplinare infligge al Signor Diodato Remo la sanzione dell'inibizione di giorni 50 (cinquanta) e alla Società ASD Florida l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00)

Il Presidente f.f.
Avv. Antonio Valori

“”

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 SETTEMBRE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio